

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

*(*al punto E.4 sono riportate in grassetto le integrazioni apportate)*

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione;
- per “Contraente”: L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, soggetto che stipula l’assicurazione;
- per “Assicurato”: il soggetto, il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “Compagnia”: la Compagnia Assicuratrice;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
- per “Scoperto”: percentuale variabile del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Franchigia”: parte fissa del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Dipendenti”: tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività assicurata, quali, a titolo esemplificativo: dirigenti, funzionari, impiegati, operai dipendenti dell’Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all’Assicurato l’obbligo di assicurazione INAIL (ad esempio i c.d. “lavoratori a progetto” nonché ai lavoratori di cui al D. Lgs. 276/2003) o per i quali l’Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all’assicurazione INAIL (ad esempio “stagisti” o tirocinanti);
- per “Altri prestatori di lavoro”: persone per le quali l’obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato (ad esempio i lavoratori impiegati in forza di contratti di “somministrazione di lavoro”); Persone per le quali non vige l’obbligo di assicurazione INAIL

A. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti canali e pertinenze;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, dei dispositivi dissuasori di velocità e comunque strutture e impianti inerenti la viabilità;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi e riserve, corsi d'acqua, piante, alberi, verde pubblico in genere compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla proprietà, utilizzo, possesso a qualsiasi titolo di beni immobili per lo svolgimento di attività istituzionali e di servizi connessi alle finalità dell'Ente;
- e) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di veicoli, e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- f) dalla proprietà e gestione di biblioteche, musei, auditori, gallerie d'arte, strutture, attrezzature e impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi ed eventi sportivi, culturali, ricreativi e sociali;
- g) dalla gestione di scuole e corsi di istruzione professionale;
- h) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- i) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo;
- j) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, anche a scopo elettorale, ovunque installati nel territorio nazionale;
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette;
- m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, fermo restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- o) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature e lavori edilizi in genere;
- p) dalla qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 c.c., di incarichi e lavori eseguiti da terzi;
- q) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzione in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;

- r) dal servizio di polizia provinciale, nonché sorveglianza, anche armata;
- s) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

B. MASSIMALI

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T. (art. E.1 lett. a):

<u>Massimale per sinistro</u>	<u>Euro 5.000.000,00</u>
<u>Con il limite per danni a persona</u>	<u>Euro 5.000.000,00</u>
<u>Con il limite per danni a cose</u>	<u>Euro 5.000.000,00</u>

GARANZIA R.C.O. (art. E.1 lett. b):

<u>Massimale per sinistro</u>	<u>Euro 5.000.000,00</u>
<u>Con il limite per persona (morte o lesioni)</u>	<u>Euro 2.500.000,00</u>

C. DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO.

Anche con riferimento agli artt.1892-1893-1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiara che al momento della stipula della presente, non ha in corso polizze con altra società per rischi R.C.T./R.C.O.

D. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

D.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.)

D.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, è tuttavia obbligato ad effettuare tale comunicazioni in caso di sinistro.

D.3 DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO/RECESSO

Il contratto avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 03/09/2010 e cesserà alle ore 24:00 del 03/09/2013. In tale data, in deroga alla clausola di tacito rinnovo, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Tuttavia è facoltà di entrambe le parti rescindere il contratto al termine di ciascun anno assicurativo mediante preavviso scritto da inviare tramite raccomandata A.R. almeno 60 (sessanta) – se esercitata dalla Provincia – e 120 (centoventi) – se esercitata dalla Compagnia - giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale. Inoltre, dietro semplice richiesta del Contraente, da comunicarsi mediante raccomandata A.R. entro 30 gg. dalla scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a prorogare, dietro pagamento del relativo rateo di premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e comunque necessario e sufficiente per l'affidamento di nuovo appalto. Alla Compagnia spetteranno comunque il pagamento delle regolazioni maturate prima di tale data.

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

D.4 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 60 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza dal giorno indicato in polizza.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia.

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

D.5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere definite per iscritto.

D.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (art. 1898 c.c.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dell'Assicurato.

D.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

D.8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro, ovvero i suoi aventi diritto, hanno presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

D.9 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia e/o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso rispettivamente di 120 e 60 giorni. In tale caso la Compagnia, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

D.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

D.11 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto di assicurazione è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale la contraente, con espressa rinuncia ed esclusione di ogni altro.

D.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

D.13 GESTIONE SINISTRI E INFORMAZIONI

La Compagnia provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ogni semestre la Compagnia provvederà nei confronti

del Contraente al recupero delle franchigie mediante emissione di apposito documento riportante:

- data del sinistro;
- nominativo della controparte;
- importo liquidato;
- data del pagamento;
- importo da recuperare.

Inoltre la Compagnia dovrà fornire apposito report riportante informazioni dettagliate sull'andamento del rischio. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri denunciati, liquidati, riservati, respinti e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.

E. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

E.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso i dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile;

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da propri lavoratori dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Istituto di Previdenza ai sensi di Legge.

c) Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, anche le malattie professionali, purché vengano riconosciute in quanto tali da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza come conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nella vigenza della presente polizza

La garanzia non vale:

a) per quei "prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

b) per le malattie professionali conseguenti:

I) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'Assicurato;

II) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell'Assicurato;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

d) per l'asbestosi e la silicosi.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di € 500.000,00 per sinistro.

Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi o verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione quanto a onere di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

E.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

Limitatamente ad USA e Canada la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dall'Assicurato;
- partecipazione a manifestazioni sportive;
- viaggi per trattative e attività di rappresentanza e istituzionali dell'Ente;

L'Assicurazione R.C.O. è operante nel mondo intero.

E.3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT, limitatamente alle lesioni personali, i prestatori di lavoro rientranti nel novero del personale iscritto all'INAIL, per i quali opera la garanzia RCO di cui al precedente punto E.1., lett. b) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

*E.4 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE **

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'articolo "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o suoi dipendenti detengono a qualsiasi titolo; ed a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o pose in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti

successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico,

- i) verificatosi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- k) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi *nonché quelli conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra*. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- l) *di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;*
- m) *conseguenti a responsabilità derivanti da onde e campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;*
- n) *derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.*

E.5 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

I tecnici o legali designati dalla Compagnia non dovranno risultare in situazioni di incompatibilità con l'Assicurato.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

E.6 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria, degli infortuni sul lavoro;
- di eventuali altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Si conviene tra le parti che in sede di regolazione annua del premio la compagnia praticherà al contraente uno sconto pari al 40% sull'importo da questi dovuto a titolo di

conguaglio a condizione che sulla polizza sia stato riscontrato un rapporto tra Sinistri pagati e riservati dalla Compagnia e Premi pagati dall'Ente pari o inferiore al 60% nell'annualità assicurativa di riferimento.

E.7 PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

F. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA

F.1 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art.2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell'art.E.4 lett. A) e, relativamente ai soli ciclomotori se guidati da persone di almeno 14 anni di età, lett. b).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

F.2 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T..

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti, per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O..

La compagnia assicuratrice rinuncia alla rivalsa nei loro confronti; è fatto obbligo ai soggetti assicurati di comunicare, in caso di sinistro l'esistenza di altre polizze per la copertura dei rischi professionali stipulate con altre compagnie assicuratrici.

F.3 PROPRIETA' DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, locazione o uso a qualsiasi titolo di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività svolta e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi;
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture e rigurgiti di fogna. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali .

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

F.4 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE – RESPONSABILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 1783, 1784 E 1785 BIS C.C.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicolo e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di euro 2.500,00 per ogni sinistro e di euro 5.000,00 per anno assicurativo.

F.5 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO – SCARICO E/O AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di lavori o attività, anche se di proprietà dei dipendenti e/o Amministratori.

F.6 DANNI DA INTERRUZIONI E/O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato inizio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabili ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

F.7 DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all'assicurato.

Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per danni a cose, con un massimo indennizzo di euro 250.000,00 per anno assicurativo.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione, si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

F.8 PERSONE NON DIPENDENTI DALL'ASSICURATO CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER CONTO DELL'ASSICURATO STESSO

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da dette persone in conseguenza di lavori e attività svolte per conto dell'Assicurato stesso e ciò a parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione".

F.9 INFORTUNI SUBITI DA ALTRI PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga, delle "Norme che regolano l'assicurazione", sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluso malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

F.10 RIVALSA I.N.A.I.L. VERSO DIPENDENTI

La Società si obbliga a tenere indenni i dipendenti dell'Assicurato per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge per lesioni corporali cagionate, in occasione del lavoro, ad altri dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

La copertura è operante nei casi in cui non sussista, a termini di legge, alcuna responsabilità del datore di lavoro.

F.11 LESIONI PERSONALI A NON DIPENDENTI CHE LAVORANO MANUALMENTE COME TECNICI

La garanzia comprende le lesioni corporali subite da tecnici appartenenti ad altra ditta o comunque incaricati dall'Assicurato, mentre svolgono attività manuale negli ambienti di lavoro dell'assicurato.

F.12 DANNI A COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione" la garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato.

La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per anno assicurativo.

F.13 DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni a cose e persone dovuti da cedimento, franamento e/o vibrazione del terreno, escluso comunque i danni che derivano da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di euro 150.000,00 per anno assicurativo.

F.14 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei. La presente estensione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di euro 50.000,00 per anno assicurativo.

F.15 PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove per esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

F.16 SOMMINISTRAZIONE DI CIBI, BEVANDE ED ALIMENTI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimenti in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

F.17 RIMOZIONE VEICOLI

Premesso che l'Assicurato può far svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli parcheggiati in apposite aree dell'Assicurato.

La garanzia è operante con un massimo di euro 25.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

F.18 ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RIVALSA

La Compagnia rinuncia a quanto previsto dall'art.1916 del c.c. in materia di rivalsa verso dipendenti, amministratori nei casi di colpa grave, per somme che la stessa abbia liquidato per sinistri.

F.19 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO, DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile personale dei Consiglieri, Assessori, Presidente, Segretario, dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi, per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danni a cose.

F.20 LAVORI CEDUTI IN APPALTO

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, loro titolari e/o dipendenti.

F.21 DANNI A COSE IN CONSEGNA – CUSTODIA

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione" la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli in leasing) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da movimentazione, carico, scarico e trasporto manuale di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto.

La presente estensione si intende prestata con applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 25.000,00 per anno assicurativo.

F.22 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE, DI FORMAZIONE E/O BORSE STUDIO

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa che i partecipanti ai suddetti corsi sono considerati terzi.

F.23 PARCHEGGI – AUTORIMESSE

A parziale deroga delle “Norme che regolano l’assicurazione” la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell’ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio.

F.24 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI

La mancata dichiarazione prevista dal capitolo C. DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede.

F.25 FRANCHIGIA

L’assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, fermo restando l’applicazione di una franchigia assoluta di € 2.500,00 per ogni sinistro, fermo restando comunque, le previste eventuali franchigie di importo superiore e/o inferiore.

F.26 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza, da considerarsi provvisoriamente anticipato, viene calcolato in base alla sommatoria dei seguenti elementi.

retribuzione annue erogate a tutti i dipendenti	Euro 19.402.140,79
tasso imponibile di regolazione premio	_____, ____%° (promille)
imposte 22,25%	_____’ _____
totale premio annuo lordo	_____’ _____

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante della
Compagnia o dell’Agente Generale Delegato